

## Allegato: attività ed investimenti all'estero:

Nome Cliente \_\_\_\_\_

### NOVITÀ 2015

Il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell'Imposta sul valore degli immobili all'estero (Ivie) e dell'Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero (Ivafe).

Proprio in relazione a tale ultimo aspetto, si segnalano le seguenti due novità:

- risulta ora possibile dare separata indicazione delle informazioni necessarie solo all'uno o all'altro fine;
- non risulta più dovuta l'Ivafe sulle partecipazioni in società estere non quotate.

L'obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo di imposta non sia superiore a 15.000 euro.

Proprio in relazione ai conti correnti, si segnala che il dato coincidente con il valore finale corrisponde, in realtà, alla consistenza media del conto (dato difficile da reperire).

Rimane altresì fermo l'obbligo di indicare il titolare effettivo dell'attività estera.

#### DA SOTTOSCRIVERE

Lo scrivente dichiara allo Studio che la propria posizione nelle annualità precedenti ai fini del monitoraggio fiscale e dell'assolvimento delle eventuali imposte dovute sui redditi prodotti all'estero risulta regolare, con la conseguenza che si manleva da ogni responsabilità in merito a possibili conseguenze che potessero derivare dalla corretta compilazione del quadro RW per il periodo di imposta 2015.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

#### INVESTIMENTI ESTERI

Barrare la casella per segnalare investimenti all'estero di qualsiasi ammontare che sono suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia, ma indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d'imposta.  
n. schede di rilevazione compilate \_\_\_\_\_

#### ATTIVITÀ FINANZIARIE

Barrare la casella per segnalare attività estere di natura finanziaria da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera

#### TITOLARE EFFETTIVO

Barrare la casella per segnalare che il dichiarante è possessore diretto dell'investimento estero o dell'attività estera di natura finanziaria

Barrare la casella per segnalare che il dichiarante, pur non essendo il possessore diretto dell'investimento estero o dell'attività estera di natura finanziaria, ne è il TITOLARE EFFETTIVO (così definito ai sensi della normativa antiriciclaggio)

#### Monitoraggio investimenti e attività finanziarie all'estero

Con la presente sottoscrizione, il cliente dichiara allo Studio di **non possedere** alcuna attività finanziaria o patrimoniale all'estero.

Si esonera quindi lo Studio da qualunque responsabilità per la mancata compilazione del quadro RW e per la mancata liquidazione delle imposte sostitutive su attività finanziarie e immobili esteri introdotte dal D.L. n.201/11).

\_\_\_\_\_

Firma del cliente: .....

N. progressivo investimento: \_\_\_\_

Tipo investimento	descrizione	Paese di ubicazione dell'investimento
<input type="checkbox"/> Attività finanziaria	_____	_____
<input type="checkbox"/> Immobile	_____	
<input type="checkbox"/> Altra attività patrimoniale	_____	

**A titolo esemplificativo, rappresentano attività finanziarie:**

- attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, le obbligazioni estere e i titoli similari, i titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi all'estero, i titoli non rappresentativi di merce e i certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri), le valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);
- contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, ad esempio finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli;
- contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
- metalli preziosi detenuti all'estero;
- diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
- forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, escluse quelle obbligatorie per legge;
- le polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sempreché la compagnia estera non abbia optato per l'applicazione dell'imposta sostitutiva e dell'imposta di bollo e non sia stato conferito ad un intermediario finanziario italiano l'incarico di regolare tutti i flussi connessi con l'investimento, con il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi;
- le attività finanziarie italiane comunque detenute all'estero, sia ad esempio per il tramite di fiduciarie estere o soggetti esteri interposti, sia in cassette di sicurezza;
- le attività e gli investimenti detenuti all'estero per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, qualora il contribuente risulti essere "titolare effettivo";
- le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti;
- i titoli o diritti offerti ai lavoratori dipendenti ed assimilati che danno la possibilità di acquistare, ad un determinato prezzo, azioni della società estera con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro o delle società controllate o controllanti (c.d. *stock option*), nei casi in cui, al termine del periodo d'imposta, il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante. Se il piano di assegnazione delle *stock option* prevede che l'assegnatario non possa esercitare il proprio diritto finché non sia trascorso un determinato periodo (c.d. *vesting period*), le stesse non devono essere indicate nel presente quadro fino a quando non sia spirato tale termine, mentre devono essere indicate in ogni caso, quindi, anche nel corso del *vesting period*, qualora siano cedibili.

Si precisa che le attività finanziarie detenute all'estero vanno indicate anche se immesse in cassette di sicurezza.

Tipologia diritto reale	Quota possesso	Giorni possesso	Valore iniziale	Valore finale
<input type="checkbox"/> proprietà <input type="checkbox"/> usufrutto <input type="checkbox"/> nuda proprietà <input type="checkbox"/> altro (altro diritto reale, beneficiario di <i>trust</i> , etc.)	➤ _____ %	➤ _____ gg.	€ _____,00	€ _____,00

Per la determinazione del valore iniziale e valore finale prendere contatto con lo studio al fine di poter stabilire l'utilizzo:

- valore di mercato;
- valore nominale;
- valore di rimborso;
- costo d'acquisto;
- valore catastale;
- valore dichiarato nella dichiarazione di successione o in altri atti.